



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 50 secondo il quale il Ministero, tra le altre, è tenuto a svolgere funzioni di attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, di armonizzazione europea e di integrazione internazionale del sistema universitario;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 3, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, 164 indicante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA** la decisione del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000;
- VISTE** le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2010 relative alla Comunicazione della Commissione europea "Europa 2020" del 3 marzo 2010;
- VISTA** la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea siglata a Lisbona l'11 aprile 1997;
- VISTA** la legge dell'11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione;
- CONSIDERATO** l'impegno assunto in occasione della Conferenza interministeriale di Bologna (1999) e riconfermato nei successivi incontri interministeriali dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Processo di Bologna), e la volontà di rafforzare in campo internazionale il sistema della formazione superiore italiana anche con l'obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, con particolare riferimento al Comunicato di Roma (2020), nonché di migliorare l'attrattività e l'interesse nei confronti del sistema dell'istruzione superiore europeo su scala mondiale;
- CONSIDERATO** quanto stabilito all'interno della "*Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020*" pubblicata in marzo 2017, attualmente vigente ed in corso di rinnovo, in accordo tra l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme al Ministero dell'Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in collaborazione con i principali attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e delle imprese, che prevede un elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione superiore;
- VISTO** quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2017 concernente l'individuazione degli interventi da finanziare e le attività specifiche da implementare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ed in seguito dall'art. 14, comma 4-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione



tecnologica” convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha rideterminato in €1 milione la dotazione finanziaria del fondo istituito dal citato dall’art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante l’approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”

VISTA la disponibilità finanziaria, di cassa e competenza, iscritta sul capitolo 1641, piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, che ha assunto la denominazione in “*Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale nell’ambito dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale sul piano internazionale e per l’attuazione di scambi; di ricerche e di studi anche in collaborazione con istituti ed enti specializzati in attuazione della normativa delle comunità europee e di impegni connessi ai programmi del Consiglio d’Europa e della Comunità europea dell’OCSE, dell’Unesco e di altre organizzazioni internazionali*”;

RITENUTO necessario adottare criteri e modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie disponibili sul sopra citato capitolo 1641, piano gestionale 1 assegnato con D.M. 278 del 11 marzo 2022 alla Direzione Generale dell’Internazionalizzazione e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente decreto determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili sul **capitolo 1641, piano gestionale 1** per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di cui alle premesse.

Articolo 2 – Finalità perseguite

1. Le risorse finanziarie del predetto capitolo saranno destinate alle azioni da intraprendersi per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:
 - a) rafforzare in campo internazionale il sistema della formazione superiore italiana con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, secondo le linee della Dichiarazione di Bologna e dei Comunicati interministeriali successivi con particolare riferimento al Comunicato di Roma (2020) e alle indicazioni strategiche elaborate dagli organi dell’Unione Europea;
 - b) migliorare l’attrattività internazionale e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore italiano ed europeo su scala mondiale;
 - c) dare seguito agli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali e multilaterali in materia di formazione superiore, discendenti da impegni di Governo, garantendo la partecipazione agli Organi decisionali internazionali connessi, con particolare riferimento a quelli relativi all’Unione Europea, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
 - d) mettere in atto azioni di supporto, affiancamento e diffusione del sistema della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale non docente della formazione superiore, in relazione agli esistenti



strumenti in tale settore, sia bilaterali che multilaterali, con particolare riferimento al programma europeo Erasmus+.

Articolo 3 – Azioni finanziabili

1. Date le finalità di cui all'Articolo 2, le risorse finanziarie del capitolo saranno prioritariamente destinate al finanziamento delle seguenti azioni:
 - a) programmi e attività promossi dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dall'OCSE, dall'UNESCO, dalla Commissione *Fulbright* Italo/Staunitense e dalle altre organizzazioni internazionali bilaterali e multilaterali connesse alla formazione superiore;
 - b) cooperazione scientifica, culturale ed artistica svolta in collaborazione tra istituzioni accademiche e scientifiche del sistema italiano ed istituzioni analoghe all'estero;
 - c) interventi finanziari per l'erogazione di borse e/o contributi di mobilità per i partecipanti alle attività di cui sopra, con particolare riguardo agli scambi individuali di personale che contribuiscano alla creazione di reti tra gruppi di ricerca italiani e stranieri.
2. Le azioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il cui elenco non costituisce ordine di priorità, potranno comportare attività ed iniziative anche a livello nazionale, volte alla funzionalità di programmi ed accordi d'interesse sovranazionale e comunque al superiore interesse dell'internazionalizzazione della formazione superiore italiana, nell'ambito delle priorità politiche e delle strategie date dal Ministro dell'università e della ricerca su tali tematiche.

Articolo 4 – Soggetti finanziabili

1. Possono beneficiare delle risorse finanziarie del **capitolo 1641, piano gestionale 1**, anche attraverso partecipazioni a specifiche finalità progettuali e/o funzionali di comune interesse pubblico-istituzionale, i seguenti soggetti:
 - a) università statali, non statali e legalmente riconosciute aventi sede nel territorio dello Stato, Istituzioni statali, non statali e legalmente riconosciute appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché Consorzi, associazioni e reti tra dette istituzioni, anche finalizzati a singole attività e progetti;
 - b) soggetti, dotati di personalità giuridica e finalità pubbliche o private, di riconosciuta e chiara fama nazionale e/o internazionale, con competenze specifiche e specialistiche in tematiche settoriali consolidate anche in relazione a rapporti di collaborazione già intercorsi con il Ministero dell'università e della ricerca e con altre amministrazioni pubbliche, soggetti che nell'ambito delle rispettive finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento di attività connesse all'internazionalizzazione della formazione superiore, in linea con le priorità politiche e le strategie date dal Ministro dell'università e della ricerca su tali tematiche;
 - c) Soggetti volti al raccordo delle autonomie accademiche ed agli adempimenti internazionali con particolare riferimento alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

Articolo 5 – Modalità di accesso al finanziamento e relativa procedura

1. I soggetti individuati all'articolo 4, comma 1 lettere a) e b) del presente decreto sono titolati a presentare richiesta di finanziamento per specifici progetti e iniziative rispondenti a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3 alla Direzione Generale dell'internazionalizzazione e la comunicazione titolare del citato capitolo 1641, pg. 1 utilizzando apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti e scaricabile dal sito internet del MUR.



2. la Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, laddove ritenuto necessario, provvederà a nominare una apposita Commissione composta da membri di comprovata esperienza e competenza, che valuti uno o più istanze di finanziamento;
3. la Commissione sopra citata, ove istituita, avrà il compito di valutare le proposte ricevute nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo 6 e di trasmettere le risultanze della valutazione agli uffici della Direzione Generale competente.

Articolo 6 – Criteri di valutazione

1. A momento dell'individuazione dei beneficiari, di cui all'articolo 4, comma 1 lettere a) e b), delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
 - a) coerenza delle proposte progettuali con le finalità e le azioni indicate agli articoli 2 e 3 del presente decreto;
 - b) collaborazioni già esistenti tra i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) e gli organismi europei, internazionali e/o sovranazionali per garantire la necessaria continuità nel tempo delle iniziative intraprese e che hanno conseguito il raggiungimento di apprezzabili ed elevati risultati istituzionali e funzionali;
 - c) presenza di un co-finanziamento delle attività da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 lettere a), b) e c);
 - d) adeguatezza delle risorse umane, tecniche, strumentali e logistiche disponibili, nonché l'eventuale elevato e comprovato grado di efficienza nello svolgimento di collaborazioni già in precedenza intercorse con il Ministero, positivamente valutate, sia in termini di risultati che di congruità sia economica che amministrativo/funzionale;
2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono improntati al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità previsti dalle vigenti normative in materia e tenendo conto di quanto definito nel presente Decreto.

Articolo 7 – Gestione contabile

1. Le risorse finanziarie del **capitolo 1641, piano gestionale 1**, verranno contabilmente impegnate **sulla base delle progettazioni esecutive** approvate dagli uffici della Direzione Generale competente. Dette risorse saranno successivamente assegnate con specifici provvedimenti ai soggetti individuati dalla stessa Direzione Generale.
2. A favore dei soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 lettere a) e b), sarà disposta l'erogazione delle risorse approvate a seguito del processo di valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. La Direzione competente è titolata a determinare sia l'eventuale quota percentuale di anticipazione sia, corrispondentemente quella per stati di avanzamento o a consuntivo. A conclusione delle attività progettuali, la medesima Direzione generale provvederà alla verifica e all'eventuale approvazione di specifica e dettagliata rendicontazione finanziaria da prodursi da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività. Qualora a seguito del controllo amministrativo/contabile della rendicontazione relativa all'assegnazione di risorse in anticipazione o a saldo, si rilevassero somme non spese e/o incongruenti rispetto alla progettazione approvata, il MUR procederà al recupero dei fondi tramite compensazione sul primo finanziamento erogabile dal MUR al medesimo soggetto.
3. A favore dei soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettera c) la Direzione Generale potrà provvedere all'erogazione del contributo determinando l'eventuale quota percentuale di anticipazione e corrispondentemente, quelle per stati di avanzamento o a consuntivo, ferma restando l'eventuale approvazione della progettazione di cui al comma 1 del presente articolo. A conclusione delle attività



progettuali la medesima Direzione generale provvederà alla verifica e all'eventuale approvazione di specifica e dettagliata rendicontazione finanziaria da prodursi da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività. Qualora a seguito del controllo amministrativo/contabile della rendicontazione relativa all'assegnazione di risorse in anticipazione o a saldo, si rilevassero somme non spese e/o incongruenti rispetto alla progettazione approvata, il MUR procederà, laddove possibile all'eventuale recupero dei fondi tramite compensazione sul primo finanziamento erogabile dal MUR al medesimo soggetto, oppure in alternativa alla corrispondente riduzione della quota di saldo e/o alla immediata richiesta restituzione delle somme eventualmente già erogate che dovrà comunque avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della stessa richiesta.

4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti da parte della Direzione Generale competente, emergano gravi inadempimenti rispetto a quanto approvato nella progettazione esecutiva e stabilito nei provvedimenti di finanziamento, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo secondo quanto indicato al precedente comma lettere a) e b), fermo l'esperimento delle eventuali azioni giudiziarie, con specifica segnalazione alle Autorità giudiziarie penali e contabili qualora si ravvisino comportamenti rientranti nella sfera di competenza e valutazione delle stesse Autorità.

Articolo 8 - Dichiarazioni

1. Ai fini del precedente articolo 6, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto dovranno presentare, unitamente alla rendicontazione delle attività, una "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione", resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal rappresentante legale dell'Istituzione finanziata, nella quale si certifichi:
 - a) che tali soggetti non abbiano beneficiato e non beneficino di altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali espressamente destinati alle medesime finalità (divieto del doppio finanziamento a valere sulle stesse spese da rendicontare);
 - b) che le ore uomo del personale coinvolto nel progetto finanziato dal Ministero, non siano imputate ad altre attività (congruità delle *Timesheet*);
 - c) che tutte le spese sostenute, attestata e comprovante nelle rendicontazioni trasmesse al Ministero, dovranno specificatamente riportare il riferimento al progetto finanziato e siano in via esclusiva imputabili al progetto finanziato;
 - d) che gli originali della documentazione contabile relativa alle spese sostenute e rendicontante siano conservate presso la sede dell'istituzione e verificabili in ogni momento su richiesta del MUR.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Letizia MELINA